

COMUNE DI ATRI (Provincia di Teramo)

(Stralcio Delibera C.C. n. 48 del 7.11.2013)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** le modifiche e le integrazioni apportate allo Statuto del Comune di Atri trascritte nell'**Allegato "A"** che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Omissis

ALLEGATO "A" (stralcio)

ART. 3 - (I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE.) ARTICOLO MODIFICATO ED INTEGRATO

omissis

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche, **salvaguarda i diritti del bambino, favorisce la collaborazione tra Enti Locali Europei.** *(frase in neretto aggiunta)*

omissis

5. Favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi. *(comma aggiunto)*

omissis

6. Garantisce, nel rispetto della normativa delle Pari Opportunità fra uomini e donne, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Municipale, nonché negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti. *(ex comma 5 modificato)*

omissis

ART. 28 bis - (LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO) ARTICOLO AGGIUNTO

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto nella prima seduta del Consiglio, tra i suoi membri, subito dopo aver provveduto alla convalida, con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.

3. Con le stesse modalità seguite per l'elezione del Presidente, il Consiglio comunale elegge un Vice-Presidente con poteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo, stabilendosi che, nell'ipotesi di assenza o impedimento del Vice presidente, ne assumerà le funzioni il Consigliere Anziano o il Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

4. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie.

5. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del consiglio comunale sono incompatibili con quella di assessori.

ART. 28 ter - (POTERI) ARTICOLO AGGIUNTO

1. Il Presidente del consiglio:

a) rappresenta il consiglio comunale;

b) convoca il Consiglio fissando la data, sentito il sindaco e la Conferenza dei capigruppo consiliari;

c) riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il sindaco rappresenta la particolare urgenza della trattazione;

d) dirama l'ordine del giorno;

e) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal consiglio stesso su proposta del suo presidente, di ciascun consigliere e del sindaco;

f) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;

g) firma, insieme al segretario generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;

h) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari;

i) insedia le commissioni consiliari, ne coordina l'attività e vigila sul loro regolare funzionamento;

l) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;

m) sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del consiglio e delle sue commissioni;

n) realizza, con il Sindaco, il raccordo fra l'attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell'ente e della comunità locale, è il responsabile.

o) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.

ART. 28 quater - (DURATA) ARTICOLO AGGIUNTO

1. Le nomine a Presidente ed a Vice Presidente hanno durata pari a quella del Consiglio.

ART. 28 quinquies - (INDENNITA' DI FUNZIONE) ARTICOLO AGGIUNTO

1. Al presidente è riconosciuta una indennità di funzione determinata dal consiglio comunale in base alla legge.

omissis

ART. 35 - (LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA) ARTICOLO MODIFICATO

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, ed un numero massimo di **cinque** assessori. (*comma modificato*)

2. Per particolari esigenze, il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio, può nominare tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, al massimo due degli assessori assegnati, **purchè non siano stati candidati nell'ultima consultazione elettorale comunale** (*frase in neretto eliminata*) Il candidato esterno deve presentare presso la Segreteria un curriculum attestante il possesso di eventuali professionalità, nonché una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e di accettazione dell'incarico a ricoprire la carica di assessore.

omissis

ART. 36 - (L'ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA) ARTICOLO INTEGRATO

omissis

3. Il Sindaco garantisce, nel rispetto della normativa delle Pari Opportunità fra uomini e donne, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Municipale. (*comma aggiunto*)

omissis

ART. 40 - (LE COMPETENZE DEL SINDACO) ARTICOLO INTEGRATO

omissis

3. Conferisce deleghe agli assessori e può conferire incarichi ai consiglieri comunali su specifici argomenti ovvero di curare determinate questioni o attività nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono deleghe, sono limitati nel tempo e non comportano oneri finanziari al comune. (*comma aggiunto*)

omissis

ART. 54 - (APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE) ARTICOLO MODIFICATO

1. Lo statuto viene approvato con le modalità stabilite dall'art. 6, comma 4°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Analogo procedimento va seguito per le modifiche e le abrogazioni.

2. Il presente statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e all'Albo Pretorio on line dell'Ente per trenta giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore con il decorso di giorni trenta dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune.



L'Istruttore Direttivo di Segreteria
(Gabriele Della Quercia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gabriele Della Quercia", written over a horizontal line.